

25300/2013

ESENTE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

FAMIGLIA

Composta da:

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Presidente -
 Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere -
 Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO - Consigliere -
 Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere rel. -
 Dott. Antonio Pietro LAMORGESE - Consigliere -

R.G.N. 12854/09

Cron. 25300

Rep.

Ud. 30/09/13

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

SS _____, rappresen-
 tato e difeso, per procura speciale in calce al ricor-
 so, dall'avv. Santo Spagnolo ed elett.te dom.to presso
 lo studio dell'avv. Marco Ferraro in Roma, Viale Regina
 Margherita n. 278

- ricorrente -

contro

DA _____, rappresentata e
 difesa, per procura speciale per atto 18 giugno 2009

In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 omettere le generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a norma dell'art. 52
 d.lgs. 198/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

1419
 2013

del notaio , dall'avv. Francesco Riso
 ed elett.te dom.ta presso lo
studio dell'avv. Antonino Barletta in Roma, Piazza Mar-
gana n. 29

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n.
1356/2008 depositata il 12 novembre 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30 settembre 2013 dal Consigliere dott.
Carlo DE CHIARA;
udito per la controricorrente l'avv. Francesco RISO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge-
nerale dott. Immacolata ZENO, che ha concluso per
l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricor-
so.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma
della sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa
città nella causa relativa alla definizione delle con-
dizioni economiche della cessazione degli effetti civi-
li del matrimonio tra il dott. e la
sig.ra , ha elevato ad € 1.200,00 mensili
l'assegno a carico dell'ex marito per contributo al
mantenimento dei figli maggiorenni conviventi con la
madre e ad € 700,00 mensili l'assegno in favore della



ex moglie (già stabiliti dal Tribunale rispettivamente in € 1.000,00 ed € 500,00) ed ha altresì disposto l'obbligo del padre di contribuire per l'80 % alle spese straordinarie per i figli.

La Corte ha motivato osservando, in particolare: che il reddito effettivo dell'ex marito, medico primario ospedaliero, era superiore a quello risultante dalle dichiarazioni fiscali svolgendo egli, per sua stessa ammissione, anche la libera professione in uno studio privato condotto in locazione; che non era provato che la ex moglie avesse mai lavorato al di fuori della famiglia, pur risultando iscritta all'albo degli psicologi, dato che l'iscrizione non dimostra di per sé lo svolgimento della relativa attività professionale, soprattutto in mancanza di un titolo di studio adeguato (la sig.ra non era laureata); che andava disattesa la richiesta di disporre il versamento diretto ai figli maggiorenni del contributo per il loro mantenimento, ai sensi dell'art. 155 *quinquies* c.c., giustificandosi invece l'obbligo di versamento alla madre in considerazione del fatto che i figli vivevano con lei, che provvedeva a tutte le loro necessità.

Il dott. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura, cui la sig.ra



ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 2697 c.c., si censura l'affermazione dell'esistenza di redditi da libera professione non dichiarati al fisco dal ricorrente. Si osserva che quest'ultimo aveva affermato di svolgere esclusivamente attività libero professionale "intramuraria", entro i limiti e con le modalità imposte dalle disposizioni del richiamato d.P.R., i proventi della quale sono inclusi nelle buste paga in atti. L'esistenza delle disposizioni del d.P.R. n. 270 del 1987 impediva - ad avviso del ricorrente - di presumere la percezione da parte sua di redditi non dichiarati al fisco.

1.1. - Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato. La sentenza impugnata, invero, non fa alcun riferimento allo svolgimento di attività intramuraria da parte del dott. S, né il ricorrente indica - come invece era suo onere per il principio di specificità del ^{motivo si} ricorso e per il disposto del n. 6 dell'art.

366 c.p.c. - in quale atto tale circostanza sia stata dedotta davanti ai giudici di merito, sicché deve ritenersi che si tratti di circostanza del tutto nuova.

2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 155 *quinquies* c.c., si censura la conferma dell'obbligo di versamento alla madre del contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, osservando che la giustificazione basata sulla convivenza tra madre e figli è illegittima, dato che, se il legislatore avesse inteso comprendere anche tale circostanza fra le possibili giustificazioni della deroga alla regola del versamento diretto ai figli, la regola stessa finirebbe con l'applicarsi a una quota limitatissima di ipotesi, essendo normale la convivenza dei figli con il genitore diverso da quello obbligato al pagamento del contributo.

2.1. - Il motivo è infondato, atteso che l'esclusione della convivenza dal novero delle possibili giustificazioni della deroga in questione non è prevista dalla legge, né è sufficiente, per superare il dato testuale, l'altrimenti conseguente marginalità statistica delle ipotesi di applicazione della regola generale (versamento diretto ai figli). Ma soprattutto osta all'accoglimento della richiesta di versamento di-



retto ai figli la circostanza che questi ultimi non hanno proposto la relativa domanda in giudizio.

A tale ultimo riguardo va richiamata la giurisprudenza di questa Corte formatasi sulla base della disciplina anteriore all'entrata in vigore della l. 8 febbraio 2006, n. 54 (cui si deve l'introduzione dell'art. 155 *quinquies* c.c.). Secondo tale giurisprudenza sia il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sono legittimati *iure proprio* a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso: quest'ultimo in quanto titolare del diritto al mantenimento, il genitore convivente in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore - obbligato assieme a lui ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. - alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede; e si tratta di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone (cfr., fra le altre, Cass. 21437/2007, 4188/2006, 8007/2005, 9067/2002, 9353/1999, 8868/1998). Giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto.

Su tali principi non ha inciso l'introduzione dell'art. 155 *quinquies* c.c. (come questa Corte, del

resto, ha già avuto occasione di affermare nelle sentenze 4296/2012 e 17275/2010, quest'ultima non massimata). Una "diversa determinazione" che il giudice può assumere, in alternativa a quella ordinaria del versamento diretto al figlio, è anzitutto appunto il versamento del contributo all'altro genitore che si occupi materialmente del suo mantenimento, il quale resta titolare, nei confronti del genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata, come si è visto, sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c.; sicché permane la duplice legittimazione attiva sia del figlio che del genitore, né è modificata la natura dei loro rispettivi diritti.

3. - Il terzo motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione, è inammissibile perché manca del momento di sintesi della censura necessario ai sensi dell'art. 366 bis, secondo comma, c.p.c. (per tutte, Cass. Sez. Un. 20603/2007), ancora vigente alla data della pubblicazione della sentenza impugnata, anteriore a quella dell'entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha abrogato la predetta norma.

4. - In conclusione il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2013.


Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara



Il Presidente

Maria Gabriella Luccioli



Depositato in Cancelleria

11 NOV 2013

IL CANCELLIERE
Antonio Magafferi

